

Tempestività dei pagamenti - Misure organizzative in attuazione dell'articolo 9 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

L'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in Legge n. 102/2009) obbliga tutte le pubbliche amministrazioni ad adottare misure organizzative necessarie a garantire il tempestivo pagamento di somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Il termine del 31 dicembre 2009 ivi previsto non ha carattere perentorio per cui, anche successivamente a tale data, le amministrazioni possono procedere a dare attuazione alla norma.

La tempestività è connessa al rispetto dei termini di pagamento contrattuali o legali. A tale proposito il D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dal d.Lgs. n. 192/2012, prevede per le pubbliche amministrazione l'obbligo di pagare debiti connessi a transazioni di natura commerciale entro il termine legale di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o da richiesta equivalente ovvero, se successiva, dalla data di ricevimento delle merci o di esecuzione delle prestazioni ovvero dalla data di accettazione o di verifica previsti da norme di legge o di contratto (art. 4, comma 2). Tale termine può essere portato sino ad un massimo di 60 giorni *"quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione"* a condizione che la clausola sia comprovata per iscritto nel contratto.

L'articolo 7 prevede la nullità dell'accordo sulla data del pagamento nel caso in cui le clausole pattuite risultino gravemente inique per il creditore, in relazione alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali in essere.

Per garantire lo sblocco dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni il decreto legge n. 35/2013 (conv. in Legge n. 64/2013) impone che *"a decorrere dal 30 aprile 2014, con riferimento alle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base dei dati trasmessi dai creditori anche a mezzo fattura elettronica, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, comunicano l'importo dei pagamenti non effettuati relativi ai debiti certi, liquidi ed esigibili in essere alla data della comunicazione, per i quali sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Le comunicazioni sono effettuate entro sessanta giorni dalla scadenza del predetto termine di decorrenza"*.

Miglioramento del sistema informativo connesso alla emissione/pagamento delle fatture.

- a. **Individuazione puntuale del termine di scadenza del pagamento:** la tempestività dei pagamenti delle fatture è inevitabilmente connessa alla esatta individuazione della data di scadenza del pagamento medesimo. Risulta dunque fondamentale, una volta

che le prestazioni sono state eseguite o i beni consegnati, che la fattura riporti in maniera corretta la data ovvero il termine di scadenza del pagamento concordato in sede di contratto, in modo tale che i soggetti coinvolti (fornitore, uffici ordinanti e ragioneria) condividano tale informazione e dirigano le loro azioni di conseguenza. È frequente infatti il caso in cui la fattura del fornitore riporti una scadenza impostata in automatico dal proprio programma di contabilità diversa da quella pattuita;

b. **Fatture chiare e complete:** uno dei problemi riscontrati nella gestione degli acquisti è l'incompletezza o la mancanza, sulle fatture, delle informazioni necessarie a garantire un iter di pagamento veloce ed efficiente. Ci si riferisce, in particolare, a:

- l'Ufficio ordinante;
- il numero di buono o gli estremi dell'impegno/contratto, come previsto dal TUEL;
- modalità di pagamento;
- coordinate bancarie complete.

Occorre quindi sensibilizzare gli uffici ed i fornitori affinché le fatture riportino tali informazioni, onde evitare inutili perdite di tempo e, di conseguenza, un allungamento delle procedure per il pagamento.

Altre disposizioni inerenti il processo di acquisizione dei fattori produttivi e del connesso pagamento

I dirigenti di settore dovranno attenersi alle seguenti disposizioni volte a migliorare il processo di acquisizione dei fattori produttivi e a velocizzare il conseguente pagamento:

1) La scadenza di pagamento (30, 60 giorni ovvero pagamento rateale) dovrà essere sempre riportata nella fattura a cura del fornitore e tale adempimento dovrà essere espressamente indicato all'interno del contratto o del buono d'ordine.

Il fornitore, inoltre, dovrà essere preventivamente informato del fatto che l'eventuale riconoscimento degli interessi di mora per ritardo nei pagamenti, di cui al D. lgs. n. 231/2002, potrà essere effettuato solo se il suo comportamento risulterà conforme e coerente alle norme e/o ai contenuti del contratto. Se dovesse risultare, infatti, che il suo comportamento non conforme o coerente abbia causato il rallentamento dei tempi di pagamento, gli interessi moratori non saranno calcolati sui correlati periodi che saranno considerati sospensivi.

2) Al momento della formalizzazione della richiesta di prestazione di servizio o di somministrazione di beni al terzo fornitore l'ufficio competente comunicherà gli estremi dell'impegno di spesa che dovrà essere **OBBLIGATORIAMENTE** riportato nelle fatture emesse dal fornitore stesso (art. 191, c.1, TUEL), precisando che, in mancanza di tale annotazione, il documento potrebbe essere restituito e che, in tal caso, i tempi contrattuali di pagamento riprenderanno a decorrere solo dalla data di consegna del documento corretto;

3) in sede di affidamento del contratto l'ufficio ordinante avrà cura:

a) qualora ricorrano i presupposti, di assolvere gli obblighi di regolarità contributiva mediante acquisizione dell'autocertificazione da parte del soggetto interessato resa ai sensi dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto legge n. 70/2011, convertito in legge n. 106/2011 (forniture di beni e servizi fino a 20.000 euro);

b) di acquisire il CIG e la dichiarazione di conto corrente dedicato in attuazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010;

4) qualora ricorra il caso, una volta eseguita la fornitura, la prestazione ovvero il lavoro, la verifica di conformità od il collaudo dovrà essere eseguito entro il termine di 30 giorni e di esso dovrà essere data comunicazione al fornitore ai fini della emissione della fattura ovvero della decorrenza dei termini di pagamento;

5) L'ufficio protocollo registrerà entro DUE giorni ogni singola fattura al fine di fornire data certa al ricevimento del documento, caricandole tutte al settore finanziario e anticipandola all'ufficio competente. Gli uffici che dovessero ricevere delle fatture a mano dovranno consegnarle **ESCLUSIVAMENTE** all'ufficio protocollo;

6) Il settore finanziario effettuerà la registrazione della fattura entro 4 GIORNI dal loro ricevimento, provvedendo al loro inoltro all'ufficio competente. Le fatture (non connesse a contratti di durata o contratti pluriennali) prive degli estremi dell'impegno ovvero della determinazione di impegno, qualora lo stesso non sia facilmente desumibile dalle scritture contabili dell'ente, saranno restituite al mittente entro lo stesso termine;

7) L'ufficio ordinante avrà cura accertare la regolarità contributiva ai fini del pagamento della fattura. Per semplificare tali procedure si dovrà prediligere l'acquisizione dell'autocertificazione in sede di affidamento del contratto, laddove ne ricorrano i presupposti. Tale autocertificazione dovrà essere verificata mediante acquisizione del DURC anche prima della ricezione della fattura, in tempi tali che il relativo documento sia in corso di validità al momento della liquidazione. Questo consentirà di abbattere notevolmente i tempi effettivi di pagamento evitando il più possibile di pagare sulla base dell'autocertificazione. Resta comunque inteso che la richiesta del DURC effettuata successivamente alla ricezione della fattura non sospende i termini di pagamento;

8) L'ufficio ordinante dovrà avere cura affinché l'atto di liquidazione:

- a. sia corretto e completo in tutti i riferimenti contabili ed i riscontri amministrativi (nel testo dell'atto si dovrà dare atto della correttezza dell'istruttoria e della completezza dei documenti richiesti per la liquidazione es: buoni d'ordine, durc);
- b. siano stati assolti gli obblighi inerenti l'amministrazione trasparente ai sensi del d.Lgs. n. 33/2013. In caso di non assoggettamento agli obblighi l'atto dovrà darne espressamente conto;
- c. nel caso in cui una persona fisica richieda la riscossione con delega dovranno essere indicati tutti i dati inerenti la persona individuata a riscuotere (data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale obbligatorio), mentre per quanto riguarda le persone giuridiche dovrà essere allegato il documento dal quale si evince la rappresentanza legale della società;

d. sia completo di tutte le firme.

9) l'atto di liquidazione dovrà essere inviato al settore finanziario almeno DIECI giorni prima della scadenza di pagamento della fattura.

10) Il settore finanziario effettuerà la verifica della correttezza e completezza dell'atto di liquidazione entro 5 giorni. Nel caso in cui l'atto sia incompleto o non corretto verrà restituito all'ufficio competente per la correzione.

11) I controlli previsti dal nuovo art. 48-*bis* al DPR 29 settembre 1973, n.602 per "EQUITALIA" saranno effettuati direttamente dal compilatore del mandato di pagamento, il quale apporrà nota dell'avvenuto controllo sull'atto di liquidazione;

12) il mandato di pagamento dovrà essere emesso entro DIECI giorni dalla ricezione dell'atto con trasmissione al tesoriere ai fini del pagamento entro il giorno successivo alla emissione.

Si ricorda, infine, che è prevista una responsabilità disciplinare e amministrativa in capo al dirigente del settore, in caso di violazione dell'obbligo del preventivo accertamento della compatibilità dei pagamenti.